

[2] La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Nota procedurale

competenza: Tribunale monocratico
procedibilità: d'ufficio
arresto: obbligatorio
fermo di indiziato di delitto: consentito
custodia cautelare: consentita
altre misure cautelari personali: consentite

SOMMARIO: I. Considerazioni generali - II. Soggetto attivo - III. Fatto: l'ipotesi del c. 1 - IV. (Segue) questioni di legittimità costituzionale - V. (Segue) l'ipotesi del capoverso - VI. Dolo - VII. Consumazione e tentativo - VIII. Circostanze aggravanti: rinvio - IX. Rapporti con altre figure di reato - X. Profili processuali e probatori - XI. Cassistica.

I. Considerazioni generali

1 L'incendio è il **capostipite dei delitti contro l'incolumità pubblica** (per la nozione di incolumità pubblica cfr. art. 422, D). Io testimoniano non solo la lunga tradizione storica che vanta questo reato - addirittura risalente alle XII tavole - ma, soprattutto, le caratteristiche tipiche dell'incendio, e cioè la diffusività e la forza espansiva del pericolo provocato dall'incontrollato propagarsi del fuoco nei confronti della vita e dell'integrità fisica di un numero indeterminato di soggetti.

2 La norma prevede **due figure di reato**, a seconda che l'incendio abbia per oggetto una cosa "propria" ovvero "altrui": nel primo caso, nelle intenzioni del legislatore, si è in presenza di un reato di pericolo presunto (cfr. art. 422, I, 6 e *infra*, III, 10-12), nel secondo di un reato di pericolo concreto (cfr. *infra*, V, 15-16). Come si ricava dalla relazione del Guardasigilli [Lav. prep., vol. V, II, 216], il differente regime previsto dal legislatore tendeva a dare risalto al "diritto del proprietario a disporre della cosa propria come meglio gli piace", con l'unico limite della "reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumità". La distinzione tra le due ipotesi, ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. *infra*, IV, 12), è tuttavia meno evidente di quanto possa apparire a prima vista: seguendo l'interpretazione della nozione di "incendio" proposta dalla Corte costituzionale e condivisa dalla dottrina più recente (cfr. *infra*, IV, 12), si giunge, infatti, a una **sostanziale coincidenza tra le due figure criminose**.

II. Soggetto attivo

3 Nella forma commissiva, il delitto di **incendio di cosa altrui** può essere cagionato da "chiunque". Il concetto di "cosa altrui" va interpretato con riferimento all'oggetto materiale del reato e non allo strumento utilizzato dall'agente per appiccare il fuoco [MANZINI T VI, 263].

4 Nella fattispecie di **incendio di cosa propria**, soggetto attivo è il "proprietario", la cui nozione si ricava dal complesso delle disposizioni civilistiche (sulla nozione di cosa propria cfr. *infra*, V, 14).

5 Con riferimento alla realizzazione del delitto nella **forma commissiva mediante omissione**, l'agente risponde dell'omesso impedimento dell'incendio solo se riveste una posizione di garanzia. Garanti dell'incolumità pubblica contro il pericolo di incendio sono, in via generale, gli appartenenti del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**; inoltre, la legge prevede specifici obblighi di impedimento dell'incendio in capo a determinati soggetti che svolgono una data attività, come, ad esempio: il **datore di lavoro**, l'**alberatore**, il **direttore di miniera**, il **comandante di una nave**, colui che, per esercitare una data attività, ha l'obbligo di **munirsi preventivamente del certificato di prevenzione incendi**, chi gestisce l'attività di **smaltimento di sostanze tossiche e infiammabili**, ecc. Come affermato dalla giurisprudenza, la circostanza che il fuoco sia sorto eposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi [C 8.6.2010, Orsi, CED 248104; cfr. *infra*, XI, 33; in MANNUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 124].

III. Fatto: l'ipotesi del c. 1

6 La norma prevede come delitto il fatto di chi "cagiona un incendio", sul presupposto **ricavabile a contrarius** dalla previsione del capoverso - che il bene incendiato non sia di proprietà dell'agente. Il requisito dell'altruità della cosa deve essere valutato sulla base delle norme di diritto civile che disciplinano il diritto di proprietà [C 10.6.2009, La Torre, CED 244712; cfr. *infra*, XI, 32].

7 Trattandosi di **reato a forma libera**, sono indifferenti le condotte e i mezzi con cui l'incendio viene provocato. L'incendio può, infatti, essere causato sia direttamente, applicando il fuoco sul bene, sia indirettamente, ad esempio mediante la combustione di oggetti situati in prossimità di un edificio o strumentalizzando la propagazione di un fuoco già esistente [CORBERTA, in MANNUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 134; PERRIN, in PULITANO PTS I, 137; SAMMARCO (18), 957]. Sussistono le condizioni (cfr. art. 40 cpv.), rileva anche la condotta omissiva del garante che aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'incendio (cfr. *supra*, II, 5). Mezzo idoneo è non solo il fuoco, ma anche ogni attività diretta a generarlo, sia direttamente (bombe incendiarie, esplosivi, ecc.), che indirettamente (predisposizione di un corto circuito elettrico, determinazione del fuoco da cause meccaniche o chimiche) [MANZINI T VI, 264].

8 La condotta, attiva od omissiva, deve rientrare nel novero degli antecedenti dell'incendio; mediante l'impiego di **perinenti leggi scientifiche**, occorre perciò verificare se l'incendio si sarebbe ugualmente prodotto *hic et nunc*, cioè in quelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Sussisterà il **rapporto di causalità** se l'azione o l'omissione non può essere eliminata senza che venga meno l'incendio che in concreto si è manifestato [CORBERTA, in MANNUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 139; cfr. ampiamente *sub* art. 40].

9 Seguendo l'impostazione già tracciata dalla dottrina più risalente, che si era espressa per la necessità di un fuoco talmente vasto da potere essere potenzialmente perico-

loso per l'incolumità personale [D'ACCARDO (7), 1605], la nozione di "incendio" è intesa in senso restrittivo. Questa conclusione trova puntuali conferme sia nella previsione dell'art. 424 (che punisce con una pena sensibilmente inferiore il semplice appiccamento del fuoco), sia nella relazione del Guardasigilli (cfr. Lav. prep., vol. V, II, 214). Secondo la dottrina e la giurisprudenza di gran lunga prevalenti, la nozione di incendio penalmente rilevante richiede, quindi, il verificarsi di un fuoco di vaste proporzioni, tendente ad espandersi e spegnibile solo con difficoltà [ANTOLISEI-PIS II, 13; CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato, PIS II, 1, 145; FIANDACA-PIS I, 514; MANZINI T VI, 261; PETRINI, in PULITANO-PIS I, 137; TASSINARI, MUSCO-PIS I, 514; MANZINI T VI, 261; PETRINI, in PULITANO-PIS I, 137; TASSINARI, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA PIS IV, 49; giurisprudenza di gran lunga prevalente; C. 29.10.2008, Comineto, CED 229670; C. 16.11.1999, Ascenzi, CED 820, CED 237774; C. 5.12.2003, Ligresti, CED 229670; C. 16.11.1999, Ascenzi, CED 216129; C. 2.5.1995, Dell'Olio, CED 201619, CP 1996, 1797; C. 17.2.1995, Merlo, CED 201531, DPP 1995, 1050; C. 26.10.1990, Battista, CED 186986, CP 1993, 549; C. 6.12.1988, Bambina, CED 180588, CP 1990, 610; C. 6.3.1970, Pes, CED 114816, Gpen 1971, II, 147; C. 22.1.1969, Falletta, CED 110741, Gpen 1969, II, 1069; rientrano sostanzialmente in questo indirizzo anche le decisioni in cui si richiede la presenza di un fuoco "distruggitore": C. 6.5.1994, Giorgi, CED 198418, CP 1995, 2136; C. 14.2.1968, Puglisi, CED 108696; in altre pronunce si prescinde dal requisito della vastità di proporzioni del fuoco: C. 18.6.1982, D'Eugenio, CED 155093, RP 1983, 528; C. 4.5.1973, Jacobini, CED 125411, GI 1974, II, 221. Quest'interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale (cfr. *infra*, IV, 12).

IV (Segue) questioni di legittimità costituzionale

- 10 Secondo l'impostazione tradizionale, trattandosi di una fattispecie criminosa delineata dal legislatore secondo lo schema dei reati di **pericolo astratto**, il giudice non deve accertare se, in concreto, sia sorto il pericolo per la pubblica incolumità, dovendo semplicemente verificare la conformità al tipo "incendio" dell'evento che, in concreto, si è verificato [giurisprudenza pacifica: C. 29.10.2008, Comineto, CED 242460; C. 6.6.1991, Sogos, CED 191226; C. 7.7.1986, Mazzoni, CED 174951, RP 1987, 989; C. 13.10.1981, Renzetti, CED 152005, Gpen 1982, II, 579; C. 5.11.1969, Deiana, CED 113550, Gpen 1970, II, 526; più sfumata T Milano 13.10.1999, *Fambr* 2000, 301, con nota di STELLA, secondo cui la valorizzazione delle caratteristiche dell'elemento materiale del reato attenua la presunzione di pericolo per la pubblica incolumità, in armonia con il principio di necessaria offensività dell'illecito penale]. In giurisprudenza si è, inoltre, precisato che tale presunzione sussiste anche quando l'autore del fatto agisce in cooperazione con il proprietario del bene rispetto al quale l'incendio si è sviluppato [C. 24.10.1979, Tibando, CED 144843, CPMA 1981, 1224].

- 11 Pur con sfumature diverse, in dottrina si è sostenuto che le norme che configurano i reati di pericolo presunto (o astratto) si pongono in contrasto con i **principi costituzionali di legalità** e di necessaria offensività dell'illecito penale, desumibili dagli artt. 25, c. 2 e 27, c. 3 Cost.; difatti, nel caso in cui vi sia un fatto astrattamente pericoloso, ma in concreto inoffensivo, non si avrebbe esposizione a pericolo di alcun bene giuridico,

sicché l'agente verrebbe punito sulla base di una "mera disobbedienza" ad un comando legislativo [CAROLLO GRIMALDI (6), 599; M. GALLO (12), 8; PARODI GRUSINO (15), 388; PATALANO (16), 190]. Queste obiezioni sono state tuttavia ridimensionate dalla dottrina più recente, in virtù di un approccio più problematico e meditato alla tesi della generale incostituzionalità dei reati di pericolo astratto [FIANDACA (10), 197]. Pur senza evocare l'art. 49, considerato da certa dottrina una norma cardine del sistema in quanto sancirebbe un generale principio di (necessaria) lesività del reato (in questo senso, invece, PANAGIA (14), 13; per un'accurata disamina sul punto cfr. VASSALLI (21), 617], è stato fatto notare come, in diverse norme incriminatorie, il pericolo è indicato attraverso l'impiego di espressioni linguistiche dotate di forte pregnanza semantica, sicché, già sul piano letterale, la norma seleziona come penalmente rilevanti solo i fatti concretamente pericolosi nel singolo caso [per tutti, ANGIONI (1), 109]; ciò garantisce, quindi, una saldatura tra principio di materialità e principio di offensività del fatto, di modo che, in queste fattispecie, il **pericolo** risulta solo **apparentemente astratto** [CANESTRARI (5), 8; CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 159; MARINUCCI-DOLCINI 416; PETRINI, in PULITANO-PIS I, 137; TASSINARI, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, PIS IV, 46; per un avvicinamento della due fattispecie anche GARGANI, in GROSSO-PADEVANI-PAGIARO, PIS IX, 1, 222]. L'interprete è dunque chiamato ad accertare che i requisiti del fatto corrispondano sostanzialmente agli indici tipici di pericolosità contenuti nella fattispecie [FRANCHINA (11), 446; PARODI GRUSINO (15), 405]. Si prenda, appunto, il caso dell'incendio: non un qualsiasi appiccamento di fuoco o abbruciamento rientra nella nozione di incendio (cfr. *supra*, III, 9), ma il fuoco-incendio deve intrinsecamente possedere caratteristiche tali da creare un pericolo per l'incolumità pubblica [SAMMARCO (18), 952; SPIEZIA (19), 551]. L'esattezza di questa interpretazione è confermata, inoltre, dall'analisi dei lavori preparatori. L'assenza di una definizione legislativa *ad hoc* della nozione di incendio si spiega agevolmente con la volontà del legislatore di dettare definizioni normative soltanto nei casi in cui si è "voluto dare un particolare significato ad una determinata parola, che potrebbe non coincidere perfettamente col significato filologico della stessa. È ovvio che in ogni altro caso s'intende che la parola è richiamata nel suo significato comune. Così il Progetto si astiene dal definire la somministrazione, l'incendio, la trana, il naufragio" [Lav. prep., vol. V, II, 222; per ulteriori riferimenti cfr. artt. 428, III, 19 e 430, III, 6]. Anche per questa via, quindi, risulta confermata la tesi secondo cui per la sussistenza di un "incendio" occorre il verificarsi di un evento che, conformemente al significato letterale del termine, abbia caratteristiche tali da creare un pericolo per l'incolumità pubblica.

Questa impostazione è stata autorevolmente avallata dalla **Corte costituzionale**. Chiamata a pronunciarsi sulla disparità di trattamento relativa all'accertamento del pericolo prevista dalle due figure di incendio, la Corte ha chiarito che, per la sussistenza dell'incendio previsto dal c. 1, è richiesta "la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusività del fuoco" [C. cost. 286/1974, *RIDPP* 1976, 599]. Successivamente, la Corte ha precisato che "la presunzione del conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano logico giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto considerato [...] - e cioè il fuoco incendio - abbia caratteristiche tali

da renderne deducibile in via normale il pericolo per l'incolumità pubblica." [C. cost. 7/1/1979, *Fl* 1979, I, 2823]. In via interpretativa, si giunge pertanto ad una **sostanziale equiparazione tra l'incendio di cosa propria e l'incendio di cosa altrui**: in entrambe le ipotesi l'incendio deve presentare caratteristiche tali da comportare, in concreto, il sorgere di un pericolo per l'incolumità pubblica, vale a dire per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone [MARINUCCI-DOLCINI 417; in senso analogo CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 159].

- 13 Vi è infine da chiedersi se, verificatosi il fuoco-incendio, l'agente sia ammesso a provare che, in concreto, non è stata minacciata l'incolumità fisica di alcuno. Secondo un indirizzo, una prova del genere deve essere esclusa, in considerazione sia della *ratio* del delitto contro l'incolumità pubblica (cfr. art. 422, I, 2-6), sia di esigenze di prevenzione generale [ROMANO, *CommSist* I, pre-art. 39, 318; giurisprudenza costante: C. 13.10.1981, Renzetti; CED 152005, *Gpen* 1982, II, 579; C. 3.7.1978, Russi, CED 139886, *RP* 1979, 47; C. 14.5.1976, Martinelli, CED 133574]. Secondo altro indirizzo, invece, l'impossibilità del verificarsi di una situazione pericolosa per l'incolumità pubblica non incarna il delitto di incendio: se, difatti, il pericolo è una relazione di probabilità del verificarsi di un evento dannoso, esso cessa di esistere qualora il danno risulta impossibile [PARODI GIUSINO (15), 407]. Il bene giuridico, in altri termini, rappresenta un **limite interno** di applicabilità della fattispecie in esame al caso concreto, assolvendo al ruolo di estromettere dal tipo i fatti conformi al significato letterale dell'evento qui considerato ("incendio"), ma concretamente inoffensivi (cioè non pericolosi) per l'incolumità pubblica. Pertanto risponde non del delitto di incendio, bensì, semmai, di quello di danneggiamento chi abbia adottato cautele tali da rendere impossibile ogni risultato lesivo per qualsiasi persona come, per es., nel caso dell'incendio di un casolare isolato, dopo che l'agente si sia accerto che fosse disabitato ed abbia fatto in modo che nessuno potesse avvicinarsi [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 159; PARODI GIUSINO (15), 412].

V. (Segue) l'ipotesi del capoverso

- 14 La norma prevede una fattispecie di reato autonoma, che annovera tra gli elementi costitutivi la proprietà del bene oggetto dell'incendio. In giurisprudenza, si è precisato che per "**cosa propria**" deve intendersi quella su cui grava un diritto di proprietà dell'incendiario, e non semplicemente quella posseduta o sulla quale l'agente vanta un qualsiasi diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) [C. 29.2.2000, Manservigi, CED 216453 che ha escluso la qualità di proprietario nei confronti di chi amministra un bene e lo detiene in virtù di una cartea societaria; analogamente C. 5.7.1967, Curci, CED 106015, *Gpen* 1968, II, 32; nel senso che la presunzione *iuris et de iure* del pericolo è configurabile anche con riferimento a cosa parzialmente altrui cfr. C. 24.3.2009, Malvestio, CED 244290].

- 15 Secondo uno schema ampiamente usato dal legislatore per tratteggiare i delitti di questo titolo, l'incendio di cosa propria è punito "se dal fatto deriva **pericolo per l'incolumità pubblica**". Controverso è l'inquadramento che il pericolo per l'incolumità pubblica

assume all'interno della fattispecie. Secondo un indirizzo, si è in presenza di una **condizione obiettiva di punibilità**, che, quindi, è estranea all'oggetto del dolo, come emerge testualmente dalla relazione del Guardasigilli [Lav. prep., vol. V, II, 213; ANGIONI (2), PAGLIARO, PIS IX, 1, 229; in giurisprudenza: C. 28.11.1990, Frangini, *CP* 1993, 550; C. 29.9.1982, Tavemiti, CED 157238; C. 29.1.1972, Araco, CED 199970; C. 6.3.1970, Pes, CED 144816, *Gpen* 1971, II, 147; C. 29.1.1968, Di Nolfo, CED 107349]. Altra parte della dottrina, pur riconoscendo al pericolo la natura di condizione di punibilità **estruca**, ritiene inaccettabile la disciplina dettata dall'art. 44 e propende per un'interpretazione **correttiva**, compatibile con il principio di colpevolezza: il "pericolo per la pubblica incolumità" deve perciò essere imputato all'agente per **colpa** [ANGIONI (2), per l'incolumità pubblica un elemento costitutivo del fatto, che, quindi, deve essere coperto dal dolo [ANTOLISEI, PIS II, 14; CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 151; FIANDACA-MUSCO PIS I, 515; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale 377; ROMANO, *CommSist* I, art. 44, 479; TASSINARI, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA PIS IV, 54]. Il contenuto offensivo del fatto si incentra proprio sui verificarsi del pericolo per l'incolumità pubblica quale conseguenza dell'incendio di cosa propria; l'espressione prevista del pericolo per l'incolumità pubblica, quindi, esplicita la dimensione offensiva che contraddistingue il fuoco-incendio, quale attentato all'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 151]. Questa impostazione è, del resto, l'unica compatibile con il rispetto del principio di colpevolezza fissato dall'art. 27 c. 1 Cost., e si pone in sintonia con l'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze [C. cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686 e C. cost. 1085/1988, *RIDPP* 1990, 289], che hanno esteso la portata di quel principio agli "elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie" [così C. cost. 1085/1988, cit.].

Poiché il pericolo compare come un elemento della fattispecie, il giudice deve accertare se, nel caso concreto, dall'incendio di cosa propria sia sorto il pericolo per l'incolumità pubblica; il giudice dovrà perciò accertare, tra l'altro, la **presenza di persone** che si trovavano o potevano trovarsi (essendo l'incendio un fenomeno non "statico", ma "dinamico") lungo la direttrice delle fiamme [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 152; sull'accertamento del pericolo cfr. anche art. 422, IV].

VI. Dolo

In entrambe le fattispecie, è richiesto il **dolo generico**, consistente nella volontà di cagionare l'evento, con la consapevolezza che il fuoco deve avere le caratteristiche dell'"incendio" [ANTOLISEI PIS II, 13; FIANDACA-MUSCO PIS I, 515; SAMMARCO (18), 958; giurisprudenza costante: cfr. *infra*, IX, 24, a proposito della differenza tra l'incendio ex art. 423 ed incendio ex art. 424 c. 2, che, appunto, risiede nel dolo dell'agente].

L'agente deve inoltre rappresentarsi e volere il pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto minacciata dai verificarsi di un incendio; ciò vale sia per il delitto di incendio di

cosa propria, in cui il pericolo è previsto in maniera espressa, sia per il delitto di incendio di cosa altrui, stante l'equiparazione tra le due ipotesi criminose (cfr. *supra*, I, 2).

VII. Consumazione e tentativo

19 Il delitto si consuma nel momento in cui il fuoco acquisita le caratteristiche dell'incendio, costituendo, quindi, un pericolo per l'incolumità pubblica (cfr. *supra*, I, ARDIZZONE (3), 324; CORBETTA in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, I, 165; MANZINI T VI, 268).

20 È riconosciuta la configurabilità del tentativo con riguardo all'ipotesi del c. I [per tutti MANZINI T VI, 268]. Esso ricorre nel caso in cui il fuoco sia domato sul nascere o non abbia ancora raggiunto le caratteristiche dell'incendio, se il fuoco poteva progredire o diffondersi così da porre in pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone [C 14.1.2009, Rossetti Busa, CED 242794; C 7.2.1997, D'Avanzo, CED 207813, CP 1998, 455; C 29.2.1988, Iannone, CED 179713; C 27.3.1984, Carziani, CED 165222, *Gpen* 1985, II, 30; cfr. *infra*, XI, 35]; tuttavia, è stato fatto notare come, in sede di accertamento, possano sorgere difficoltà per distinguere il delitto tentato da quello consumato [ANTOLISEI PIS II, 13].

21 Discussa è, invece, l'ammissibilità del tentativo in relazione all'ipotesi di incendio di cosa propria. Giungono alla soluzione negativa coloro che annoverano il pericolo per l'incolumità pubblica tra le condizioni obiettive di punibilità (cfr. *supra*, V, 15); la giurisprudenza più recente esclude la configurabilità del tentativo di incendio di cosa propria, sul presupposto che ciò equivarrebbe a punire il sorgere del pericolo di un pericolo, il che comporterebbe un'illegittima anticipazione della punibilità [C 13.11.1997, Denaro, CED 209832, *Gpen* 1999, II, 46; C 7.11.1995, Ferraioli, CP 1996, 3658 con osservazioni di ROSA (17)]. Secondo una diversa interpretazione, da ritenersi preferibile, il tentativo è ammissibile anche con riguardo al delitto di incendio di cosa propria [ANTOLISEI PIS II, 13], stante l'equiparazione tra le due figure di incendio racchiuse nell'art. 423 [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, I, 169; PETRINI in PULITANO PTS I, 138; cfr. *supra*, I, 2]; si sottolinea, inoltre, che un ingiustificato arretramento di tutela può configurarsi solamente in relazione ai reati di pericolo indiretto in cui, cioè, la tutela viene anticipata al pericolo di situazioni a loro volta pericolose per l'incolumità pubblica - come nelle ipotesi previste dagli artt. 424 c. 1, 427 c. 1, 429 c. 1, 431 c. 1 [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, I, 167; analogamente TASSINARI, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA PIS IV, 56].

VIII. Circostanze aggravanti: rinvio

22 Ad entrambe le figure di incendio si applicano le circostanze aggravanti previste dalle varie specie di incendio, come si rinvia.

23 Nel caso di incendio di nave o aeromobile, possono trovare applicazione le circostanze aggravanti previste dall'art. 1122 c. nav., se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio o da persona comunque addetta ai servizi della navigazione, marittima

o aerea, avvalendosi delle sue funzioni (co. 1), ovvero dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati (co. 2; cfr. art. 425, IV, 15).

IX. Rapporti con altre figure di reato

24 Il delitto di incendio, tentato o consumato, si differenzia dalle figure di danneggiamento seguito da pericolo di incendio o da incendio, rispettivamente punite dall'art. 424 c. 1 e c. 2, per il contenuto del dolo: ricorre il delitto ex art. 423, anche nella forma del tentativo, se il pericolo di incendio ovvero l'incendio è voluto dall'agente, mentre, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 424, la realizzazione di quegli eventi è una conseguenza non voluta, che deriva da una condotta intenzionale di danneggiamento [ANTOLISEI PIS II, 16; CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, I, 186; TOVANI-TRINCI (20), 752; cfr. anche art. 424, III, 10; giurisprudenza pacifica: C 25.9.2013, Cavalari, CED 258942; C 2.3.2010, C.G., DPP 2010, 682; C 3.2.2009, Cerasuolo, CED 243228; C 7.5.2003, Sgarbellone, CED 227377; C 10.6.1998, Calabrò, CED 211607, CP 1999, 3142; C 7.2.1997, D'Avanzo, CED 207813, CP 1998, 455; C 15.1.1997, Rottino, CED 207250, *Gpen* 1997, II, 569; C 20.11.1995, Palermo, CED 204049, CP 1997, 415 - secondo cui, nella struttura dell'art. 424, l'incendio o il pericolo di incendio è solo condizione oggettiva di punibilità e, come tale, estranea al dolo - C 20.11.1995, Palermo, CP 1997, 415; C 14.3.1995, Baldo, CP 1996, 1796; C 17.2.1995, Merlo, DPP 1995, 1050; C 11.7.1990, Ricci, CED 185972, *Gpen* 1991, II, 356; C 29.2.1988, Iannone, CED 179713, RP 1989, 856; C 8.2.1982, Meloni, CED 154331; C 5.6.1973, Gentilini, CED 126376, RP 1973, 1581. Se, quindi, l'agente, pur mosso dallo scopo di danneggiare, vuole cagionare un incendio, il fatto è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 423, e non in quella dell'art. 424, nella quale la realizzazione dell'incendio esula dall'intenzione dell'agente [C 11.2.2013 Sofrà, CED 255644]. Sotto il profilo dell'evento avuto di mira dall'agente, deve inoltre osservarsi che l'appiccamento del fuoco, considerato dall'art. 424 c. 1, è cosa diversa dalla causazione di un "incendio" [ARDIZZONE (3), 323; in giurisprudenza C 12.2.1988, Pesce, CED 179480, RP 1989, 735; C 12.5.1976, Buonvino, CED 135076, GI 1977, II, 519].

In giurisprudenza, si è affermato che i reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo [C 9.5.2002, Pinto, CED 223543].

Se l'incendio è causato con il fine di uccidere, indipendentemente dalla circostanza che si verifichi la morte di una o più persone, si configura il delitto di strage (cfr. art. 422, VIII, 35). Se, invece, dall'incendio è derivata la morte o la lesione di una o più persone quale conseguenza non voluta, si applica l'art. 83: con l'incendio concorre il delitto di omicidio colposo, con l'aumento di pena previsto dall'art. 586 [BATTAGLINI-BRUNO (4), 546; MANZINI T VI, 268; PETRINI, in PULITANO PTS I, 138; SAMMARCO (18), 957]; se la morte di una o più persone è stata accolta dall'agente come conseguenza eventuale ovvero certa dell'incendio, l'art. 423 si applicherà in concorso con l'art. 575

[CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 182, in senso conforme C 27.5.2010, Galluccio, CED 247708, che ha ritenuto configurabile il concorso tra i delitti dolosi di incendio e di tentativo di omicidio, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone: cfr. *infra*, XI, 36]. Analogamente, nel caso si verifichino lesioni l'art. 423 concorre con l'art. 582 ovvero con l'art. 586 a seconda che rappresentino una conseguenza certa o, quantomeno, accettata dell'incendio, ovvero una conseguenza non voluta ma prevedibile ed evitabile.

27 Nel caso in cui l'incendio di cosa propria sia stato realizzato con l'intento di conseguire per sé o per altri il premio di un'assicurazione, si ha concorso con il delitto previsto dall'art. 642 [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 185; MANZINI, T. VI, 269; in giurisprudenza C 15.5.1997, Borello, CED 205525, CP 1997, 2447; C 24.11.1972, Boniello, CP 1974, 785]; in questo caso, poiché si ha una sola azione, non è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 185; MANZINI T. VI, 269; *contra*, SAMMARCO (18), 957 e, in giurisprudenza, C 24.11.1972, Boniello, cit.].

28 Qualora chi abbia cagionato l'incendio ostacoli lo spegnimento del fuoco, l'art. 423 concorre con l'art. 436 [CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, 1, 693; SAMMARCO (18), 958; *contra*, MANZINI T. VI, 270; cfr. art. 436, 16].

29 Sul rapporto con il delitto di incendio boschivo, cfr. art. 423-bis, IX, 25;

30 Sul rapporto tra incendio e crollo cfr. art. 434, VIII, 23.

X. Profili processuali e probatori

31 In giurisprudenza, si è precisato che non sussiste diversità del fatto contestato e quindi violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930 (ora art. 521 c.p.p.) - nel caso in cui taluno, imputato di concorso con altra persona nel delitto di incendio di cosa propria, venga poi condannato per il delitto di incendio di cosa altrui [C 16.10.1970, Pes, CED 114816, *Gpen* 1971, II, 147], ovvero nel caso l'imputato sia stato condannato in primo grado e in appello per il reato di incendio e, all'esito del giudizio di rinvio, per quello di danneggiamento seguito da incendio [C 25.9.2013, Cavallari, CED 258941].

XI. Casistica

32 Altruità della cosa: C 10.6.2009, La Torre, CED 244712; la mera intestazione di un'autovettura nei pubblici registri, avendo funzione non costitutiva bensì semplicemente dichiarativa, non può essere ritenuta probante in assoluto del diritto domenicale sulla cosa, dovendosi in concreto accertarne il fondamento, soprattutto in presenza di serie indicazioni in senso contrario acquisite al processo.

33 Posizioni di garanzia: C 8.6.2010, Orsi, CED 248104; nel caso di incendio di una motonave, ha ravvisato la posizione di garanzia in capo al comandante, al direttore e al

primo ufficiale di macchina: C 26.3.2009, Chiarenza, CED 245110; in tema di attività pericolose, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità di un'attività, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del *reminem ledere*; nella specie, la Corte, in relazione all'incendio boschivo cagionato per colpa da persona incaricata dal Comune dell'escorte di uno spettacolo pirotecnico, ha escluso che la presenza di supporto di personale addetto ai servizi comunali di assistenza e prevenzione potesse escludere l'assunzione da parte dell'imputato di una posizione di garanzia.

34 **Notione di incendio:** C IV 26.10.1990, Battista, CP 1993, 549, RP 1987, 989; non possono essere ravvisati gli estremi dell'incendio in un fuoco che interessò una superficie di quattro ettari, di cui due di bosco ceduo e due di terreno incolto, domato in venti minuti da una guardia forestale e da quattro operai sopraggiunti sul posto. C 7.7.1986, Mazzone, CED 174951; si versa nell'ipotesi di incendio nel caso in cui il fuoco, dopo aver attaccato e distrutto le pareti ed il soffitto di un edificio, si sia esteso anche alle pareti e ai corridoi che conducono alle scale, nonché al tratto di disimpegno che porta alle vicinanze di un fabbricato. C 30.3.1979, Trabucco, CED 140128; si ha incendio nel caso di fuoco sviluppatosi in un capannone di oltre cinquanta metri quadrati contenenti attrezzi da spiaggia, anche se isolato e non circondato da vegetazione e distante da abitazioni, purché il fuoco, per violenza, capacità di propagarsi e vastità, abbia la tendenza a svilupparsi ed a estendersi a tutto l'oggetto materiale del reato, con conseguente difficoltà di estinzione. C 22.1.1969, Falletta, CED 110741, *Gpen* 1969, II, 1069; non è ravvisabile l'incendio nel caso in cui le fiamme si siano spente da sole ed il fuoco abbia cagionato danni esigui (per ulteriori esemplificazioni cfr. art. 449, XIII, 31).

35 **Tentativo:** C 11.2.2013, Sofrà, CED 255643; ha ritenuto il tentativo di incendio nella condotta di un soggetto sorpreso mentre era sul punto di attivare, con un accendino, l'innescò da lui preparato onde appiccare un incendio alla vegetazione circostante. C 13.11.1997, Denaro, CED 209832, *Gpen* 1999, II, 46; è stato ritenuto configurabile il tentativo di incendio ex art. 423 c. 1, sul rilievo che il fuoco era stato appiccato nell'ingresso comune di un complesso condominiale, nel quale erano situate sia l'abitazione dell'autore del fatto, sia quella della moglie separata.

36 **Rapporto con il tentativo di omicidio:** C 27.5.2010, Galluccio, CED 247708; ha ravvisato il concorso tra i delitti ex art. 423 e 56, 575 nel caso in cui la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una cattedra di legno immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti.

BIBLIOGRAFIA: (1) ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, 1983; (2) ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, RIDPP 1989, 1440; (3) ARDIZZONE, *Incendio*, Dpen, VI, 1992, 320; (4) BATTAGLINI-BRUNO,

Incolunità pubblica (delitti contro la), NSDI, VIII, 1962, 542; (5) CANESTRARI, *Reato di pericolo*, EGT, XXVI, 1991, 1; (6) CAROLO GRIMALDI, *Brevi note intorno all'accertamento del pericolo nelle fattispecie di incendio*, RIDPP 1976, 599; (7) D'ACCARDO, *Il concetto giuridico di incendio*, *Open* 1931, 1605; (8) DODARO-FERRI, *Danneggiamento seguito da incendio: Differenze rispetto all'incendio e al danneggiamento*, RP 1999, 801; (9) FERRARO, *Sul concorso e la cooperazione nell'incendio di cosa propria*, CPMA 1981, 1226; (10) FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, FN 1977, I, 175; (11) FRANCHINA, *Osservazioni sul pericolo per la pubblica incolumità richiesto nelle varie ipotesi dolose e colpose di incendio*, Gsic 1964, 496; (12) GALLO, *I reati di pericolo*, FP 1969, 1; (13) LAI, *Incendio (dir. pen.)*, EGT, XVI, 1989, 1; (14) PANAGIA, *Considerazioni sul delitto di incendio*, GM 1972, 3; (15) PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, 1990; (16) PAMALANO, *Significato e limiti della dogmatica del pericolo*, 1975; (17) ROSA, *Sulla inconfigurabilità del tentativo nel reato di incendio di cosa propria*, CP 1996, 3559; (18) SAMMARCO, *Incendio (dir. pen.)*, ELD, XX, 1970, 949; (19) SPIEZIA, *Riflessi sulla nozione giuridica d'incendio e di danneggiamento seguito da incendio*, RP 1938, 549; (20) TUVANI-TRINCI, *I limiti confini tra danneggiamento, incendio e danneggiamento seguito da incendio*, *Cnerito* 2010, 750; (21) VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Scritti Pioletti*, 1982, 617.

423-bis. Incendio boschivo (1)

[1] Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboscimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[2] Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[3] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

[4] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, c. 1, d.l. 4.8.2000, n. 220, conv., con modificazioni, dalla l. 6.10.2000, n. 275. Successivamente, l'art. 1, c. 1, l. 21.11.2000, n. 353 ha confermato l'inserimento del presente articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nota procedurale

competenza: Tribunale, monocratico per le ipotesi di cui al c. 1 e 2, anche se aggravate ai sensi del c. 3; in composizione collegiale nell'ipotesi del c. 1, aggravata ai sensi del c. 4

procedibilità: d'ufficio

arresto: obbligatorio per l'ipotesi del c. 1; facoltativo per l'ipotesi del c. 2, anche nel caso ricor-

rano le aggravanti del c. 3 e 4

fermo di indiziato di delitto: consentito per l'ipotesi del c. 1

custodia cautelare: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

SOMMARIO: I. Bene giuridico e tecnica di tutela. - II. Soggetto attivo. - III. Fatto: la condotta - IV. (Segue): l'evento - V. Dolo - VI. Colpa - VII. Consumazione e tentativo - VIII. Sanzioni civili e amministrative - XII. Casistica.

I. Bene giuridico e tecnica di tutela

L'art. 423-bis contiene una norma che reprime una peculiare figura di incendio: l'"incendio boschivo", doloso (c. 1) e colposo (c. 2). L'art. 423-bis è stato inserito nel codice dall'art. 1, c. 1, d.l. 4.8.2000, n. 220, recante "disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi", convertito con modificazioni in l. 6.10.2000, n. 275 [sui problemi concernenti la conversione del d.l., pubblicato sulla G.U. al sessantunesimo giorno dall'entrata in vigore, cfr. CORBETTA, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato PIS II, I, 1344]; probabilmente a causa di una svista del legislatore, l'art. 423-bis è stato nuovamente introdotto nel codice penale dall'art. 11, c. 1, l. 21.11.2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

La scelta del legislatore del 2000 di reprimere l'incendio boschivo delineando un'autonoma fattispecie *ad hoc* si spiega con la volontà di prevedere un **trattamento punitivo più severo** per gli incendi che possono minacciare - o addirittura compromettere - il patrimonio boschivo nazionale (cfr. *infra*, I, 3); in particolare, avendo il legislatore ingradato il danno ai "boschi", alle "selve", alle "foreste" e ai "vivai forestali destinati al rimboscimento", alla stregua di elemento costitutivo della fattispecie e non come circostanza aggravante, non potrà operare il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69, che, in precedenza, poteva invece elidere l'aggravante di cui all'art. 425, n. 5.

Problematica si presenta l'individuazione del **bene tutelato**. Secondo alcuni, il bene, a cui presidio è posto l'art. 423-bis, è l'incolumità pubblica, essendo la norma inserita nel titolo VI del libro II e modellata sullo schema dell'art. 423 [NOTARO (6), 639]. Secondo altri, invece, si tratta di un delitto plurioffensivo, essendo la norma posta a tutela sia dell'incolumità pubblica, sia dell'ambiente [per con diverse sottolineature cfr. GARAVANI, in GROSSO-PAIOVANI-PAGLIARO PIS IX, I, 3 255; FIANDACA-MUSCO PIS, I 516; NUZZO (7), 2548; POMERI (8), 1665]. L'analisi della struttura della fattispecie, unitamente agli elementi desumibili dai lavori preparatori, fanno propendere nel senso che il bene tutelato sia (unicamente) il **patrimonio boschivo**. Lo testimonia, in primo luogo, l'finalizzamento al rango di elemento costitutivo del danno a "boschi, selve o foreste ovvero [...] vivai forestali destinati al rimboscimento", in precedenza relegato tra le mere circostanze aggravanti dell'incendio. Una conferma si desume dall'art. 1, c. 1, l. n. 253/2000, secondo cui "le disposizioni della presente legge" - tra cui anche quelle penalmente con il d.l. n. 220/2000 (cfr. *supra*, I) - "sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost.". Infine, dai lavori preparatori, emerge chiaramente l'"intenzione del